

## Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016

(del 18 novembre 2015)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

#### decreta:

**Rate e scadenze dell'imposta ordinaria**  
(art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2016 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I.	rata di acconto	il 1° maggio 2016
per la II.	rata di acconto	il 1° luglio 2016
per la III.	rata di acconto	il 1° settembre 2016
	rata a conguaglio	a partire dal 2017, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire**  
(art. 241 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza**  
(art. 242 LT) e  
**sulla restituzione d'imposta**  
(art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2015 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'intimazione della rata a conguaglio.

**Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.– franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'articolo 8; su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

<sup>2</sup>Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

<sup>3</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

<b>Interessi di ritardo</b> (art. 243 LT)	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.</p> <p><sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.</p>
<b>Trattenuta dell'imposta alla fonte</b>	<p><b>Art. 7</b> Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.</p>
<b>Importi minimi: rinuncia alla riscossione</b> (art. 243a LT)	<p><b>Art. 8</b> Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.– franchi non sono conteggiati.</p>
<b>Validità temporale dei tassi di interesse</b>	<p><b>Art. 9</b> <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2016.</p> <p><sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2016; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.</p>
<b>Acconto equo</b>	<p><b>Art. 10</b> <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.</p> <p><sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.</p> <p><sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.</p>
<b>Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito</b> (art. 253a LT)	<p><b>Art. 11</b> Sulla parte di deposito che eccede l'imposta sugli utili immobiliari è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.</p>
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b>Art. 12</b> <sup>1</sup>Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p><sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica nell'anno civile 2016 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.</p>

### Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2016	2.5	0.5	0.25	0.25
2015	2.5	1.5	0.25	0.25
(dal 01.04. al 31.12.2015)				
2015	2.5	1.5	0.25	1
(dal 01.01 al 31.03.2015)				
2014	2.5	1.5	0.25	1.5

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2013	2.5	1.5	0.25	
2012	2.5	2.5	1	
2011	2.5	2.5	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.5	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.5	
2001	4.5	4.5	2	
2000	4	4	1.5	
1999	4	4	1.5	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.5	
1995	5	5	3.5	

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 18 novembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

## Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016

(del 15 dicembre 2015)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

#### **decreta:**

**Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo**  
(art. 20 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

<sup>2</sup>Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.